

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1962

(69^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio » (1019-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pağ. 883, 884, 885, 886, 887, 890
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	884, 886, 889
CAPALOZZA	884
CAROLI, <i>relatore</i>	884, 885, 889
PICCHIOTTI	884

« Ordinamento del notariato » (1939) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	890, 901, 904, 907, 908
ANGELINI	896
AZARA	907
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	895, 896, 897, 898, 899, 902, 903, 905, 906, 907, 908
CEMMI	898, 899, 904, 905, 906, 907, 908
ROMANO, <i>relatore</i>	890, 895, 896, 897, 898, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907
TERRACINI	897

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Armando, Azara, Berlingieri, Capalozza, Caroli, Cemmi, Gramegna, Jodice, Latini, Massari, Magliano, Monni, Papalia, Picchiotti, Riccio, Romano Antonio, Sand e Terracini.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Bosco.

BERLINGIERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio » (1019-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo senz'altro all'esame delle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Do lettura del primo comma dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il personale di servizio sociale, preposto alla direzione di uffici, dipende gerarchicamente dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni.

C A R O L I , *relatore*. La modifica principale apportata dalla Camera dei deputati al disegno di legge approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 30 maggio 1961, riguarda il titolo V « Gerarchia, rapporti informativi e disciplina ».

Infatti, al primo comma dell'articolo 14 si è stabilita la dipendenza del personale di servizio sociale dai direttori del Centro per la rieducazione dei minorenni invece che dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Questa innovazione risponde ad un principio già noto e sancito nei rapporti di pubblico impiego e credo che sia senz'altro accoglibile.

In conseguenza di questa modifica introdotta nel provvedimento dalla Camera, in tutti gli articoli in cui prima si diceva « Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni » si dirà ora « direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni ».

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei chiarire e confermare quanto detto dal senatore Caroli: da un punto di vista amministrativo, non si poteva sancire la dipendenza del personale di cui trattasi dal Procuratore della Repubblica.

Pertanto, con le modifiche introdotte dalla Camera all'articolo 14 si sono salvaguardati due principi: quello della piena reclamabilità da parte del personale del servizio sociale contro i provvedimenti del superiore gerarchico ritenuti ingiusti, e si è mantenuta la dipendenza dell'esercizio delle attribuzioni di questo personale dall'Autorità giudiziaria.

Concludendo, il Governo è favorevole al testo dell'articolo 14 pervenutoci dalla Camera.

C A P A L O Z Z A . Siamo d'accordo circa la modifica apportata a questo articolo e con le ragioni che sono state enunciate

P I C C H I O T T I . Anche noi troviamo giusta la nuova formulazione dell'articolo 14.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*E approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 14 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge opera in conformità delle richieste dell'Autorità giudiziaria.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 14 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 14 del quale do lettura nell'intero testo risultante dopo le modifiche testè approvate:

TITOLO V

GERARCHIA, RAPPORTI INFORMATIVI E DISCIPLINA

CAPO I

RAPPORTO GERARCHICO

Art. 14.

(*Rapporto gerarchico del personale investito di funzioni direttive*).

Il personale di servizio sociale, preposto alla direzione di uffici, dipende gerarchica-

mente dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni

Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge opera in conformità delle richieste dell'Autorità giudiziaria.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO II

RAPPORTI INFORMATIVI

Art. 16.

(*Rapporti informativi - Organi competenti*).

I rapporti informativi annuali del personale degli uffici di servizio sociale sono compilati dal direttore dell'ufficio e quelli concernenti quest'ultimo dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni.

I rapporti informativi sono trasmessi al Ministero, a cura del direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni, entro il mese di febbraio di ogni anno.

Il giudizio complessivo è espresso, per il personale degli uffici di servizio sociale, dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni e per l'impiegato investito della dirigenza dell'ufficio dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena.

Per gli ispettori di servizio sociale i rapporti informativi sono redatti dal direttore dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione.

C A R O L I , *relatore*. Le modifiche introdotte in questo articolo dalla Camera sono una conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 14.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo

16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

(*Rapporti informativi per i funzionari che durante l'anno hanno prestato servizio in più uffici*).

Alla compilazione del rapporto informativo per il funzionario che durante l'anno ha prestato servizio in più uffici, provvede il superiore gerarchico dal quale il funzionario dipende alla data della redazione del rapporto.

In tal caso il superiore gerarchico stesso, qualora il funzionario si trovi alle sue dipendenze da meno di sei mesi, richiede informazioni al superiore gerarchico alle cui dipendenze il funzionario ha prestato nel corso dell'anno la sua opera per il maggior tempo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 19 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO III

DISCIPLINA

Art. 19.

(*Censura - Organi competenti*).

La censura è inflitta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena agli ispettori di servizio sociale e dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni al personale che presta servizio nel distretto.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*E approvato*).

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

69ª SEDUTA (5 luglio 1962)

Do lettura del primo comma dell'articolo 20 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il congedo ordinario agli ispettori di servizio sociale ed ai dirigenti di ufficio è concesso dal Ministero; al rimanente personale è concesso dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 20 del quale do lettura nell'intero testo risultante dopo la modificazione testè approvata:

Art. 20.

(Congedi).

Il congedo ordinario agli ispettori di servizio sociale ed ai dirigenti di ufficio è concesso dal Ministero; al rimanente personale è concesso dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni.

Il congedo straordinario è concesso dal Ministero.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 22 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 22.

(Prova di attitudine professionale).

Nel concorso di cui all'articolo precedente la Commissione esaminatrice valuta l'attitudine professionale dei candidati secondo le modalità stabilite dal regolamento.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia.* A proposito di questa modifica introdotta dalla Camera al provvedimento vorrei osservare che, mentre l'articolo 22 approvato dal Senato stabiliva che la valutazione delle attitudini professionali dei candidati si dovesse fare secondo le modalità stabilite in ciascun bando di concorso, ora si stabilisce che le attitudini in questione si valutano se-

condo le modalità stabilite da un provvedimento di carattere generale quale il regolamento.

Questa innovazione mi pare opportuna perchè consente di non cambiare, per ogni concorso, i criteri di valutazione dei candidati.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 22 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 34 del testo approvato dal Senato, che è stato soppresso dall'altro ramo del Parlamento:

TITOLO VII

DISPOSIZIONE PARTICOLARE

Art. 34.

(Destinazione del personale ad altri uffici).

Il personale dei ruoli di servizio sociale può, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinato, con provvedimento ministeriale, al Ministero di grazia e giustizia, direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, nonchè ad istituti o servizi facenti parte dei centri di rieducazione, in misura non superiore a trenta unità.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia.* L'articolo 34 del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera perchè si è voluto evitare che gli interessati facesse- ro pressioni per prestare servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, cosa da evitarsi perchè si tratta di personale che appartiene ad un ruolo speciale che deve svolgere la sua opera presso coloro che hanno bisogno di assistenza.

Il Governo non si è opposto, alla Camera, alla soppressione di questo articolo perchè è bene che neanche temporaneamente, ripeto, il personale di cui trattasi sia distolto dal lavoro specifico che svolge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'articolo 34.

(È approvata).

Faccio presente alla Commissione che, in seguito alla soppressione dell'articolo 34, la numerazione degli articoli che seguono del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, varia di una unità.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 34 approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati:

Nella prima applicazione della presente legge i posti nella qualifica di assistente sociale superiore ed occorrendo in quella di primo assistente sociale e di assistente sociale, s'intendono ridotti in misura corrispondente al numero di vice assistenti sociali eccedente i 90 posti previsti dalla tabella allegata.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 34 del quale do lettura nell'intero testo dopo la modificazione testè approvata:

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso per titoli ed esami di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale, per 230 posti di vice assistente sociale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 36 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 36.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministero di grazia e giustizia in-

dirà un concorso, per titoli ed esami, di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale per 13 posti di vice dirigente di servizio sociale riservato ai funzionari della carriera di concetto vincitori del concorso di cui all'articolo 34 che siano in possesso del prescritto titolo di studio.

Possono altresì partecipare al predetto concorso i funzionari della carriera di concetto che siano stati inseriti in ruolo, ai sensi del successivo articolo 43, nella qualifica di assistente sociale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 37 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I candidati sono esentati dalla prova di attitudine professionale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 37 del quale do lettura nell'intero testo risultante dopo la modificazione testè approvata::

Art. 37.

Alle prove del concorso di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli 21, 23 e 24.

I candidati sono esentati dalla prova di attitudine professionale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 38 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 38.

In deroga agli articoli 5, lettere a) ed e), e 6, lettere a) ed e) i cittadini italiani di ambo i sessi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 35, primo comma, sono

ammessi a partecipare ai concorsi di cui agli articoli 34 e 36 anche se:

1) alla data dell'entrata in vigore della presente legge hanno superato il 32° anno di età;

2) siano in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola annuale di servizio sociale, purchè conseguito anteriormente al 31 dicembre 1945.

Al concorso di cui all'articolo 34 sono altresì ammessi a partecipare, in deroga all'articolo 6, i cittadini italiani di ambo i sessi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 35, primo comma, purchè siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 39 che, per successiva comunicazione della Camera dei deputati, si corregge come segue:

I titoli soggetti a valutazione nei concorsi di cui agli articoli 34 e 36 sono:

1) l'attività di servizio sociale prestata presso gli uffici di servizio sociale per minorenni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia o anche presso il Ministero di grazia e giustizia;

2) le pubblicazioni.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 39 del quale do lettura nell'intero testo risultante dopo la modificazione testè approvata:

Art. 39.

I titoli soggetti a valutazione nei concorsi di cui agli articoli 34 e 36 sono:

1) l'attività di servizio sociale prestata presso gli uffici di servizio sociale per minorenni dipendenti dal Ministero di grazia

e giustizia o anche presso il Ministero di grazia e giustizia;

2) le pubblicazioni.

La commissione esaminatrice del concorso valuta l'attività di servizio sociale di cui al n. 1) del comma precedente con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Nel valutare i titoli la commissione attribuisce sino a cinque decimi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 42 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 42

Ai fini della progressione in carriera è riconosciuta ai vincitori del concorso di cui all'articolo 34 l'anzianità di servizio prestato presso gli Uffici di servizio sociale per i minorenni o presso il Ministero di grazia e giustizia con le qualifiche di cui all'articolo 35.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 43 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 43.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria del concorso di cui all'articolo 34, il Ministero di grazia e giustizia provvederà ad inserire rispettivamente:

nella qualifica di assistente sociale aggiunto il personale cui sia stata riconosciuta un'anzianità non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni;

nella qualifica di assistente sociale il personale cui sia stata riconosciuta un'anzianità superiore a sette anni.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 44 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 44.

Entro tre mesi dalla data del decreto di nomina, gli assistenti sociali inseriti in ruolo hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio riconosciuti ai sensi dell'articolo 42, ai fini del trattamento di quiescenza.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 45 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della graduatoria del concorso di cui all'articolo 36, il Ministero di grazia e giustizia provvederà ad inserire nella qualifica di dirigente aggiunto di servizio sociale i vincitori del concorso ai quali è stata riconosciuta, ai sensi dell'articolo 42, un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 45 approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati.

Nella prima applicazione della presente legge i posti con qualifica di dirigente di servizio sociale si intendono eventualmente ridotti in misura corrispondente al numero di dirigenti aggiunti eccedenti gli 11 posti previsti dalla tabella allegata.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 45 del quale do lettura nell'intero testo dopo la modificazione testè approvata:

Art. 45.

Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della graduatoria del concorso di cui all'articolo 36, il Ministero di grazia e giustizia provvederà ad inserire nella qualifica di dirigente aggiunto di servizio sociale i vincitori del concorso ai quali è stata riconosciuta, ai sensi dell'articolo 42, un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 47 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 47.

Ferme le disposizioni del presente titolo, il regolamento previsto dall'articolo 22 sarà emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

C A R O L I , *relatore*. La Commissione giustizia della Camera ha creduto opportuno introdurre questo articolo non essendo stata fissata nel provvedimento nessuna data per l'emanazione del regolamento.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei dare, circa questo articolo 47, un chiarimento supplementare agli onorevoli senatori.

L'articolo 22 del testo approvato dal Senato prevedeva la valutazione delle attitudini professionali dei candidati secondo le modalità stabilite in ciascun bando di concorso, mentre la Camera ha stabilito che tale valutazione deve essere fatta secondo le disposizioni di un regolamento generale.

In relazione a questa modifica, si è reso necessario provvedere a fissare un termine per l'emanazione del regolamento stesso mantenendo ferme, come è detto all'articolo 47, le disposizioni del titolo VII.

Di conseguenza, il Ministro di grazia e giustizia potrà bandire il concorso di cui all'articolo 36 del provvedimento, indipendentemente dalla emanazione del regolamento e nella prima applicazione del provvedimento in esame.

Con la norma stabilita all'articolo 47, pertanto, viene fatta salva l'esigenza di predisporre un regolamento e quella di rispettare le disposizioni del titolo VII.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 47 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura della tabella annessa al provvedimento nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TABELLA DELL'ORGANICO DEI RUOLI DEL PERSONALE DI SERVIZIO SOCIALE

Carriera direttiva.

Coeff. 500	Ispettori di servizio sociale	N. 3
» 402	Dirigenti superiori di servizio sociale . .	» 6
» 325	Dirigenti di servizio sociale	» 33
» 271	Dirigenti aggiunti di servizio sociale . .	
» 229	Vice dirigenti di servizio sociale . . .	
		N. 42

Carriera di concetto.

Coeff. 402	Assistenti sociali superiori	N. 30
» 325	Primi assistenti sociali	» 45
» 271	Assistenti sociali	» 155
» 229	Assistenti sociali aggiunti	
» 202	Vice assistenti sociali	
		N. 230

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento del notariato » (1939)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico agli onorevoli colleghi che la Commissione affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, in data 28 giugno 1962, in un lungo parere nel quale è dettagliatamente esaminata tutta la materia e sono messe in evidenza le innovazioni del presente disegno di legge, si è sostanzialmente dichiarata ad esso favorevole.

ROMANO, *relatore*. Onorevoli senatori, la professione e la funzione del notaio è regolata dalla legge del 16 febbraio 1913, n. 89, integrata dal regolamento del 10 settembre 1914, n. 1326.

Dopo la prima guerra mondiale numerose modifiche furono apportate alla legge del 1913, alcune riguardanti il conferimento dei posti di notaio (legge 6 agosto 1926, n. 1365), altre riguardanti le attribuzioni notarili e la disciplina dei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.

Manifestatasi l'esigenza di un testo unico, questo compito fu attribuito al Governo con la legge 31 maggio 1928, n. 1235, cui seguì il decreto ministeriale 26 novembre 1928, col quale fu nominata una commissione; questa, per varie ragioni, non completò il compito affidatole, pur elaborando un progetto, che fu ripreso dal Ministero, apportandovi sostanziali modifiche e comunicandolo al Consiglio nazionale del notariato.

L'importanza e la complessità della materia indusse il Consiglio nazionale a nominare commissioni di notai col compito di studiare la nuova legge e formulare proposte. Queste formarono oggetto di discussione nel congresso di Firenze del maggio 1955 ed

in quello di Milano dell'anno successivo. Il Consiglio nazionale, utilizzando le considerazioni dei Consigli notarili e delle Commissioni di studio, elaborò un proprio disegno di legge, che, pur aderendo a quello ministeriale, da questo si discostava in parecchi punti. Con decreto del 16 luglio 1959 fu costituita una nuova Commissione, col compito di elaborare un progetto definitivo.

In data 2 febbraio 1962 il Ministro di grazia e giustizia presentava il disegno di legge n. 1939.

Detto disegno di legge, composto di centosessanta articoli, è diviso in sei titoli, oltre le disposizioni transitorie e finali.

Nel titolo primo sono delineati i lineamenti essenziali del notaio e della sua funzione, i requisiti per l'ammissione alla professione, le incompatibilità, l'iscrizione all'albo, i limiti dell'obbligo di residenza, la forma e gli organi competenti per i connessi provvedimenti.

Nel titolo secondo è disciplinata la materia dei distretti notarili, delle sedi e dei posti di notaio e quella, importantissima, dell'ordine dei notai e dei suoi organi, precisati, questi ultimi, nella loro formazione, nella loro struttura, nelle modalità di svolgimento delle loro funzioni e nella portata e contenuto di queste. Principale innovazione è la istituzione dei Consigli interdistrettuali, con compiti di coordinamento tra il centro e la periferia dell'organizzazione del notariato.

Nel titolo terzo, diviso in tre capi, si tratta dei concorsi, delle regole che li presidiano, della formazione della graduatoria, dei titoli che regolano le preferenze nelle nomine e, soprattutto, dei concorsi di trasferimento. Importantissima la parte concernente l'istituzione di uffici sussidiari. Vi è infine la parte relativa alle cause di cessazione dell'esercizio.

Il titolo quarto tratta dell'atto notarile nella sua formazione, della conservazione, del rilascio e altri obblighi e facoltà riguardanti gli atti notarili ed infine dei diritti che ne derivano a compenso dell'opera svolta dal notaio.

Il titolo quinto comprende la materia delle ispezioni, delle sanzioni disciplinari e dei procedimenti; sono indicate le varie sanzio-

ni e le ipotesi in cui si debbono applicare, gli organi competenti ad applicarle, nelle varie fasi, le modalità della procedura ed i diritti degli interessati per propria difesa. Il titolo quinto, infine, tratta della Cassa nazionale del notariato, della sua struttura e delle sue complesse ed importanti attività. Passo ora ad un esame dettagliato dei vari titoli del disegno di legge.

Nel definire la posizione giuridica del notaio, il disegno di legge si ricollega alla configurazione accolta nella vigente legge del 16 febbraio 1913, n. 89, ed in quella precedente del 25 maggio 1879, n. 4900.

Infatti nel titolo primo, all'articolo 1 il notaio è definito come il pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà.

Chiaro è il riferimento a tutti gli atti aventi un contenuto negoziale, dato che le altre attribuzioni, al notaio riconosciute nello stesso articolo, e quelle richiamate, hanno tutte una natura giuridica diversa.

Non si parla del notaio anche come libero professionista in quanto questo carattere è connaturale con la tradizione del Notariato italiano. La qualità di pubblico ufficiale non contrasta con quella di libero professionista giacchè nel nostro Ordinamento giuridico le funzioni pubbliche possono essere attribuite anche a soggetti non legati da un rapporto organico con la pubblica amministrazione.

La figura del notaio è talmente connessa con la tipica manifestazione della sua attività professionale e funzionale, qual'è la redazione dell'atto pubblico, che induce a tener distinto l'atto pubblico dall'autentica delle scritture private. È ben vero che la dinamica della vita moderna ha imposto questa forma di funzione notarile, ma ciò appunto impone di rafforzare e difendere la tipica connessione tra notaio e atto pubblico.

Si può convenire sulla necessità di snellire e rendere sempre più moderna la forma degli atti notarili, ma deve essere mantenuta ferma la tradizionale solennità dell'atto pubblico sulla quale è fondata l'autorità del notaio e l'efficacia della tutela della fede pubblica.

In proposito vale ricordare un brano della relazione della Camera dei deputati per la vigente legge notarile: « La figura giuridica del notaio rimane qual'è oggi, cioè di libero professionista che partecipa della qualità di pubblico ufficiale, e che, derivando dalla legge il suo esercizio professionale, accetta volontariamente e si sottopone ad obblighi speciali in corrispondenza della esclusività di funzioni a lui affidate dallo Stato, il quale gli delega il potere certificante ».

Dal passo riportato si deduce la esclusività della funzione notarile nel campo negoziale, che impone un giusto equilibrio tra l'attività pubblica e quella privata, nonché una piena indipendenza delle parti contraenti.

Ciò però non si raggiunge quando le funzioni notarili vengono attribuite ad un organo dello Stato o di Enti pubblici, specie se si considera che questi sono parti nei negozi giuridici che lo Stato vuole tutelare con la funzione notarile. Negli ultimi tempi esigenze di enti pubblici, forse non valutate sufficientemente, hanno indotto a concedere sempre più l'esercizio delle funzioni notarili ad organi diversi, creando spesso incertezze e difficoltà di ricerche e di conservazione di atti, nonché perplessità sui limiti di competenze, come si evince da numerose sentenze della Corte di cassazione, che hanno affermato la nullità di atti contrattuali redatti in forma pubblica amministrativa.

Per tali inconvenienti l'articolo 3, comma secondo del decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2358, disciplinò la revoca di autorizzazioni ad esercitare funzioni notarili concesse per determinati atti da leggi speciali a persone diverse dai notai, fatte salve quelle attribuite ai funzionari dello Stato e delle Aziende autonome, delle provincie e dei comuni per gli atti interessanti le rispettive Amministrazioni.

Bisognerebbe contemperare il principio della esclusività notarile con le esigenze di ordine sociale e pratico, circoscrivendo la facoltà di rogito solo a funzionari dello Stato, anche se a servizio di enti quali i comuni e le provincie; limitando la stipula-

zione in forma pubblica amministrativa ad un esclusivo interesse di ordine giuridico ed economico dell'ente per cui si agisce; riducendo adeguatamente gli onorari notarili per raggiungere le finalità volute con tale modo di esercizio delle funzioni notarili.

Nel comma secondo dell'articolo 1 è detto che « spetta soltanto al notaio indagare la volontà delle parti e dirigere la compilazione integrale dell'atto ».

La funzione del notaio è perciò quella di interpretare la volontà delle parti adeguandola non soltanto alle necessità di una corretta espressione giuridica, intesa in senso stretto, ma anche a quelle delle complesse e multiformi esigenze delle relazioni sociali e soprattutto dell'ordinamento dello Stato. La ricezione degli atti comprende quindi sia l'attività del notaio relativa all'interpretazione della volontà privata ed al suo adeguamento agli schemi del diritto, sia l'attività inerente alla redazione del documento in cui la volontà delle parti viene raccolta e consacrata.

Nell'articolo 2 è sancito l'obbligo per il notaio di non rifiutare il proprio ministero, nei casi in cui ne sia legalmente richiesto. È questa una caratteristica della funzione pubblica, di cui il notaio è investito.

Il notaio è la persona di fiducia delle parti, ma per costoro deve rappresentare il rigido ed inflessibile rappresentante dello Stato, che ha il dovere di fare rispettare le norme di legge inderogabili. Pertanto non può non approvarsi il ripristino del divieto per il notaio di ricevere atti e di autenticare sottoscrizioni di scritte private, se tali atti sono espressamente vietati dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico (articolo 3).

L'articolo 4 prevede i requisiti necessari per la nomina a notaio. Due importanti modifiche sono contenute nel disegno di legge. La prima riguarda la riduzione da 50 a 35 del limite massimo di età, richiesta per partecipare al concorso; la seconda sta nella riduzione del periodo di pratica da due anni a diciotto mesi.

Sulla prima modifica si osserva che il termine di 50 anni è assolutamente eccezionale in materia di pubblici concorsi, per i quali

generalmente si prevedono limiti assai inferiori.

Il termine di cinquant'anni ha facilitato nel passato la immissione tardiva di soggetti, già a lungo impegnati in diverse attività. La riduzione di quindici anni servirà ad eliminare l'inconveniente, facilitando il reclutamento in età ancora giovane.

Si ritiene opportuna una norma transitoria con la quale potrebbe fissarsi il limite di età a 40 anni per quanti, alla data d'entrata in vigore del nuovo ordinamento, risultano iscritti come praticanti.

La riduzione a diciotto mesi del periodo di pratica è consigliata dal fatto che l'attesa di ben due anni, dopo la laurea, può distogliere molti giovani dall'intraprendere la professione di notaio.

In analogia a quanto richiesto per gli impiegati civili dello Stato, l'articolo 4, tra i requisiti per la nomina a notaio, comprende, oltre la cittadinanza italiana, il non essere stato escluso dall'elettorato attivo, l'essere di moralità e condotta incensurata, adottando il termine « incensurato » in sostituzione dell'altro « ineccepibile » in modo che la valutazione possa essere limitata agli aspetti essenziali del comportamento.

Vi è infine il requisito del concorso per esame che è una garanzia per la serietà ed il prestigio della funzione.

Le incompatibilità previste dall'articolo 5 sono sancite in relazione ag'i impieghi pubblici o privati, all'esercizio di altre professioni, di attività commerciali o con l'assunzione di pubblici servizi o di attività come quelle di agente di cambio o di ministro di culto. Sono invece consentite le attività di vice pretore, di giudice conciliatore, di patrocinio legale, in conciliazione od in pretura, sempre che non si tratti di sede di tribunale. È altresì consentito l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche negli istituti di istruzione secondaria superiore, sempre che con ciò non venga ad istituirsi un vero rapporto di pubblico impiego.

Gli articoli da 6 a 9 prevedono l'iscrizione nell'albo, che è un vero e proprio diritto soggettivo, iscrizione che è subordinata alla prestazione del giuramento ed al possesso da parte del notaio dei sigilli e dei repertori.

Preferendo il termine « albo » a quello di « ruolo » si è ancora confermato che la professione di notaio, pur implicando aspetti pubblicistici, resta tuttavia una libera professione.

Nella formula del giuramento (articolo 7) non si è inserita la dichiarazione di fedeltà alla Repubblica, ma si è fatto espresso richiamo alla funzione pubblica di notaio. In ordine ai sigilli, mentre resta l'obbligo di quello a umido, si è prevista la facoltà del notaio di richiedere uno a secco, che potrebbe risultare utile in determinate circostanze.

Non s'inquadra nel più volte ricordato equilibrio tra attività professionale e funzione pubblica la norma dell'articolo 10, per cui il notaio deve risiedere nel comune in cui trovasi la sede assegnatagli. Nella relazione del Ministro guardasigilli si legge che l'obbligo di risiedere nel comune di sede « è stato sancito per garantire la presenza del Notaio sul luogo in cui esercita prevalentemente la sua funzione, nonostante che nell'originario schema del disegno di legge si fosse propensi a considerare non suscettibile di modificazioni il sistema della legge vigente, in funzione di fondamentali prerogative proprie del notariato »!

In proposito è da ricordare che, in occasione dei lavori preparatori della vigente legge, e cioè nel 1912, si ripudiò, dopo un approfondito esame, il sistema di legare il notaio all'a sede, in quanto tale vincolo, fin d'allora, non fu ritenuto opportuno ed utile per le popolazioni. Oggi non si può andare in contrario avviso, di fronte alla ricchezza di nuovi mezzi di comunicazione. Un vincolo tanto oneroso potrebbe costituire, con l'andare del tempo, un intralcio dei migliori per l'accesso al notariato.

In luogo dell'obbligo di residenza nella sede, appare più opportuno prescrivere in ogni caso quello di assistenza allo studio, previsto nel disegno di legge soltanto per i notai ai quali sia stata riconosciuta la facoltà dello studio sussidiario (articolo 59).

Al prospettato ripristino della possibilità di residenza in qualsiasi comune del distretto, deve corrispondere la disciplina della assistenza nello studio.

Gli articoli 11 e 12 che concludono il titolo, prevedono il termine per assumere le funzioni notarili, la decadenza nel caso di non assunzione delle funzioni stesse nonché i provvedimenti concernenti lo stato di notaio. Il termine vigente per l'assunzione delle funzioni è di mesi tre, prorogabili di altri tre mesi per gravi motivi.

In considerazione dell'alta frequenza della richiesta di proroghe, si è deciso di aumentare da tre a quattro mesi, riducendo però a due mesi il termine di eventuale proroga.

I principali provvedimenti concernenti lo stato di notaio (articolo 12) cioè quelli relativi alla nomina, alla decadenza o alla dispensa sono di competenza del Capo dello Stato e vengono adottati su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

A questi spettano gli altri provvedimenti, salvo diversa disposizione di legge.

Il titolo secondo, dopo la determinazione dei distretti, delle sedi notarili e delle zone interdistrettuali, concerne l'organizzazione del notariato.

I notai in esercizio nel territorio dello Stato costituiscono l'Ordine dei notai, che è persona giuridica di diritto pubblico (articolo 21). Costituiscono organi dell'ordine dei notai il Presidente, il Consiglio nazionale del notariato, i Consigli interdistrettuali ed i Consigli distrettuali.

È stato ribadito nella legge, come si nota nella relazione del Ministro guardasigilli, che i Consigli notarili sono gli organi tradizionali del notariato, che si collegano al principio basilare della competenza dei notai.

I Consigli interdistrettuali, che costituiscono l'innovazione più saliente, sono composti dai Presidenti dei Consigli distrettuali.

Di particolare rilievo sono le funzioni disciplinari affidate ai Consigli distrettuali ed ai Consigli interdistrettuali.

La regolamentazione di tali organi e la posizione giuridica del notaio escludono la esistenza di rapporti gerarchici tra organi ed organi e tra notai e gli organi stessi.

Il capitolo primo del titolo secondo tratta in primo luogo dei distretti e delle sedi notarili, precisando i criteri che regolano la assegnazione ad una sede del posto di notaio.

Il distretto resta il fondamento territoriale della competenza del notaio.

Gli articoli 14 e 15 prevedono la riunione e la separazione dei distretti, allo scopo di non ammettere distretti con scarso numero di notai (meno di 15 posti).

Per la determinazione delle sedi notarili e dei posti di notaio l'articolo 16 fissa il criterio che il posto vada assegnato non per la qualità, ma per la quantità degli affari.

Si assicura così la presenza del notaio anche là dove i guadagni non sono elevati; del resto i notai hanno assicurato un minimo a carico della Cassa del notariato.

L'articolo 17, ammettendo solo le revisioni generali delle tabelle delle sedi e dei posti di notaio, con intervalli non inferiori a cinque anni, ha eliminato le revisioni parziali.

I titolari dei posti eventualmente soppressi rimangono in esercizio in soprannumero nelle rispettive sedi, fino al trasferimento ad altra sede, (articolo 18).

I provvedimenti relativi sono di competenza del Capo dello Stato, su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il parere delle Corti di appello e del Consiglio nazionale del notariato.

Nel capo secondo del titolo sono comprese le norme sull'ordine dei notai e dei suoi organi.

L'ordine dei notai, che è persona giuridica di diritto pubblico, si articola attraverso il Consiglio nazionale ad organico unico, con competenza su tutto il territorio dello Stato e con sede in Roma ed i consigli notarili distrettuali, che hanno competenza sui singoli distretti notarili.

Nel disegno di legge è prevista la creazione di nuovi organi denominati consigli interdistrettuali ed operanti territorialmente con riferimento ai distretti di Corte di appello.

Il Consiglio nazionale rappresenta il vertice dell'organizzazione del notariato, il suo presidente è anche presidente dell'ordine dei notai e ne ha la rappresentanza. È composto di 19 notai eletti per zone corrispondenti ad una o più circoscrizione di Corte d'appello. I membri durano in carica tre anni e possono essere rieletti (articolo 24). Il Consiglio nazionale può nominare un Co-

mitato ristretto, di cui deve fare parte il Presidente, e che ha il compito di eseguire gli incarichi che gli vengono affidati dal Consiglio (articolo 27).

Fra le funzioni del Consiglio nazionale meritano speciale rilievo quelle concernenti i pareri sui progetti di legge riguardanti la professione notarile, il riconoscimento delle scuole di notariato e le iniziative intese al perfezionamento della professione.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. A questo proposito, vorrei domandare all'onorevole relatore per quale ragione nella sua relazione, come del resto in quella governativa, viene usata l'espressione « progetti di legge », quando l'articolo 25 del disegno di legge in esame parla, invece, di proposte di legge e di disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato.

Nei due rami del Parlamento viene usata una diversa terminologia; al contrario della Camera dei deputati, infatti, presso la quale si parla di proposta di legge se il provvedimento è di iniziativa parlamentare e di progetto di legge se di iniziativa governativa, al Senato in ogni caso si parla di disegni di legge. Ora, non vorrei che si venisse a creare una confusione tra progetto, proposta e disegno di legge: ritengo che si tratti di una questione di grande importanza.

È da rilevare, poi, che attualmente la legge sul notariato stabilisce che il Consiglio nazionale dà parere sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato, mentre il presente disegno di legge prevede il parere del Consiglio anche per le proposte di legge, eliminando altresì l'inciso « quando ne sia richiesto dal Ministro di grazia e giustizia »; ora, in proposito, è da tenere presente che nella nostra Costituzione agli articoli 99 e 100 sono chiaramente stabiliti gli organi ausiliari. E precisamente tra di essi è previsto il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, quale organo di consulenza delle Camere e del Governo, ed il Consiglio di Stato quale organo di consulenza giuridico-amministrativa.

Con l'attuale dizione dell'articolo 25 introduciamo un principio nuovo attribuendo

per la prima volta ad un Ordine nazionale una potestà di parere sui disegni di legge. Aggiungiamo, quindi, all'*iter* costituzionale dei disegni di legge sia pure una possibilità, ma una possibilità che attiene ai poteri del Parlamento.

R O M A N O, *relatore*. Si potrebbe introdurre nell'articolo 25 del disegno di legge in discussione l'espressione « se richiesto ».

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Innanzi tutto bisognerebbe specificare da chi dovrebbe essere richiesto il parere: quando si tratta, infatti, di disegni di legge la richiesta di parere può essere fatta e dal Governo e dal Parlamento.

R O M A N O, *relatore*. Vi è, però, un precedente nella legge del 3 agosto 1949, numero 577, nella quale al punto a) dell'articolo 2 è detto: « Il Consiglio nazionale del notariato dà parere sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro di grazia e giustizia ».

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma l'equivoco sorge appunto perchè sia la legge sul notariato del 1913 che la legge numero 577 si riferiscono a disposizioni di carattere amministrativo e non anche a proposte di legge, così come previsto dall'articolo 25 del provvedimento in esame. Ogni qualvolta, infatti, il Ministero ha emanato norme regolamentari o circolari sempre ha sentito il bisogno di chiedere il parere del Consiglio, avvalendosi, pertanto, di tale facoltà unicamente per le disposizioni di carattere amministrativo e mai per i disegni di legge.

Ritengo, quindi, che non sia possibile far scivolare delle riforme di questa importanza dando l'impressione che si tratti di principi già esistenti nel nostro ordinamento. Attualmente, ripeto, il parere è semplicemente facoltativo e si riferisce solo a disposizioni di carattere amministrativo.

In sostanza, al contrario, con l'attuale dizione si verrà ad introdurre un principio nuovo in base al quale ciascuna categoria potrà chiedere che sui provvedimenti che interessano la categoria stessa si senta il parere dell'Ordine.

R O M A N O , *relatore*. Il rilievo fatto dall'onorevole Ministro è senz'altro esatto. In sede di discussione dei singoli articoli si potrà armonizzare l'articolo 25 del disegno di legge con l'articolo 2 della legge del 1949, usando la dizione in esso contenuta.

A N G E L I N I . Anche secondo il mio parere il Ministro ha perfettamente ragione, in quanto è evidente che mantenendo la dizione attuale dell'articolo 25 si viene a modificare la Costituzione.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Si potrebbe, a mio avviso, sostituire la dizione del primo comma dell'articolo con la seguente: « Il Consiglio nazionale del notariato dà parere, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato e ogni altro argomento che interessi la professione di notaio ».

R O M A N O , *relatore*. Riprendo ora la mia relazione.

Attualmente il parere sui disegni di legge, riguardanti il notariato, è facoltativo.

Nell'ipotesi che il Consiglio nazionale violi persistentemente i suoi obblighi e non vi adempia, si procede, previo richiamo, al suo scioglimento (articolo 30).

Nel periodo intercorrente tra lo scioglimento e le nuove elezioni, le funzioni del Consiglio nazionale sono esercitate da un Magistrato di Cassazione, con funzioni direttive, nominato dal Ministro, previa deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura.

I Consigli distrettuali sono gli organi a più diretto contatto con i notai e vengono anche essi formati elettivamente con concorso dei notai in esercizio del distretto.

Le funzioni del Consiglio distrettuale riguardano le attività basilari del notariato;

l'organo tutela le attribuzioni notarili, vigila sui notai, rilascia permessi di assenze, provvede alla tenuta dell'albo, ammette alla pratica notarile e vigila sulla condotta dei praticanti, promuove la istituzione di scuole di notariato ed esercita anche, nei limiti fissati dalla legge, la funzione disciplinare.

Lo scioglimento del Consiglio distrettuale si attua con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia e, fino alle nuove elezioni, le funzioni dell'organo sono temporaneamente esercitate dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

I Consigli interdistrettuali costituiscono una delle maggiori innovazioni del disegno di legge.

Essi garantiscono il collegamento tra il centro e la periferia della organizzazione notarile, collegamento non realizzato dal Consiglio Nazionale, troppo distaccato dalle varie zone, e neppure dai Consigli distrettuali, troppo vincolati ad interessi locali.

La creazione dei Consigli interdistrettuali è stata anche collegata con l'esigenza di regolare meglio l'esercizio della funzione disciplinare, di cui si occupa il titolo V.

Oltre che la funzione disciplinare in relazione alle sanzioni più importanti, il Consiglio interdistrettuale svolge altri compiti, tra cui quelli relativi ai pareri sulle proposte di variazione alle tabelle delle sedi e dei posti di notaio, ai provvedimenti relativi alla autorizzazione ed alla revoca degli uffici sussidiari, emessi in sede di rinvio contro le decisioni del consiglio distrettuale, nonché gli altri riferentisi alla iniziativa di promuovere l'istituzione di scuole di notariato e di provvedere alla sospensione cautelare dei notai dall'esercizio della professione nelle ipotesi previste dalla legge (articolo 32).

Lo scioglimento del Consiglio interdistrettuale è deliberato dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il Procuratore Generale presso la Corte di appello ed il Consiglio nazionale del notariato.

È regolata infine la questione delle spese per il funzionamento dei vari Consigli; sono messe a carico della Cassa del notariato quelle del Consiglio nazionale; a carico dei consigli distrettuali quelle dei consigli

interdistrettuali, a carico dei notai le spese riguardanti i consigli distrettuali.

Passo ora all'esame del titolo terzo.

Il concorso per la nomina a notaio non si distacca in sostanza dalla vigente disciplina. Il potere di indirlo spetta al Ministro di grazia e giustizia (articolo 42); il concorso ha carattere nazionale e si svolge a Roma (articolo 45). La Commissione si compone di magistrati, professori di università e notai.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. A questo proposito, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità di sveltire la procedura della formazione della Commissione esaminatrice poichè, come è noto, oggi si incontrano ostacoli notevolissimi per riuscire a riunire insieme a Roma notai, professori e magistrati.

R O M A N O, *relatore*. Bisognerebbe dispensare i professori e i magistrati dal servizio ordinario.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritengo che sia piuttosto difficile poter dispensare dal servizio ordinario i professori, comunque, pregherei il relatore di voler prendere in considerazione anche questo aspetto della questione.

R O M A N O, *relatore*. Le materie di esame sia per lo scritto che per l'orale sono indicate nell'articolo 46. Le prove scritte, aventi carattere teorico pratico, comprendono la compilazione di un atto rientrante nelle funzioni del notaio e l'inquadramento dell'atto nei principi giuridici che lo riguardano e negli istituti relativi.

Si ritiene eccessiva l'aggiunta alla prova scritta dell'atto tra vivi della esposizione della sua disciplina tributaria, in quanto il tempo messo a disposizione dei concorrenti non può ritenersi adeguato.

È da tenere presente, inoltre, che la materia tributaria è già prevista per le prove orali.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. E diventa, poi troppo oneroso il carico dei libri da consultare...

R O M A N O, *relatore*. Nei concorsi della Magistratura i candidati vengono perquisiti.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Il senatore Romano ha toccato un altro argomento che dovrebbe essere affrontato dalla Commissione di giustizia, quello cioè relativo alla perquisizione del candidato nei concorsi ai fini del trasporto o meno di libri da consultare.

T E R R A C I N I. Ora è stato anche adottato il sistema degli apparecchi radio-trasmittenti!

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Trasportare stazioni trasmittenti in tasca è proibito dalla legge, quindi la questione è già regolata. Quello, invece, che costituisce un problema molto importante è la perquisizione dei candidati.

Io mi trovo di fronte ad una disposizione di legge in base alla quale la perquisizione può essere fatta solo su mandato; pertanto, dal momento che, naturalmente, sono rispettoso della legge, ho dato istruzioni affinché nei concorsi non vengano più fatte perquisizioni personali.

R O M A N O, *relatore*. La Commissione esaminatrice, in base al titolo dei voti conseguiti nelle prove scritte ed orali, forma la graduatoria. Tra i titoli di preferenza, da valere solo a parità di voti, viene prima degli altri quello di aver conseguita l'idoneità in un precedente concorso per notaio, mentre i titoli successivi sono quelli generalmente previsti per i concorsi pubblici (articolo 47).

L'approvazione della graduatoria spetta al Ministro, il quale può aumentare fino ad un decimo i posti messi a concorso, nei limiti delle vacanze dei posti deserti esistenti al momento della formazione della graduatoria (articolo 48).

Dagli articoli 50 e seguenti fino all'articolo 57 è regolato il sistema dei trasferimen-

ti dei notai. Ai posti notarili vacanti sono trasferiti i notai in esercizio, in base ad un concorso, per il quale i titoli da valutarsi sono i seguenti: l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni, il risultato dell'esame di concorso, l'insegnamento per almeno un biennio in scuole del notariato riconosciute o in università o istituti assimilati, l'esercizio di funzioni giudiziarie, anche onorarie, per un biennio, l'esercizio dell'avvocatura o il servizio prestato negli archivi notarili, la libera docenza in materie giuridiche o finanziarie, la precedente residenza nel distretto da conferire, le pubblicazioni su discipline giuridiche, la condotta professionale e l'operosità. Per detti titoli è previsto un punteggio che generalmente è fisso; per alcuni titoli il punteggio va da un minimo ad un massimo, da precisarsi in sede di valutazione.

Il punteggio mobile consente la valorizzazione dell'operosità e della condotta professionale. Per l'anzianità di servizio si prevede un punteggio massimo di 15 punti, regolato sulla base di un punto per ogni anno di anzianità.

Nell'articolo 52 sono previsti i titoli di preferenza, a parità delle condizioni concretamente risultanti dalla applicazione del meccanismo contemplato nell'articolo 51.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominata una Commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in servizio. La Commissione è composta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, dal direttore dell'ufficio del notariato e da un notaio in esercizio designato dal Consiglio nazionale del notariato (articolo 56).

Per ciascun concorso viene formata una graduatoria, che è approvata dal Ministro. Vengono successivamente regolati l'obbligo della assistenza alla sede, le ipotesi di esercizio in altre sedi del distretto nonché la importantissima questione attinente ai cosiddetti recapiti. L'articolo 58 ribadisce l'obbligo del notaio di esercitare la sua funzione solo nell'ambito del distretto, di cui fa parte la sede assegnatagli ed in questa deve tenere lo studio.

È bene precisare la portata del comma secondo dell'articolo 59 ove è detto che quando il notaio è stato autorizzato ad aprire ufficio sussidiario in altra sede dello stesso distretto, l'assistenza allo studio è obbligatoria nei giorni e nelle ore stabilite dal Presidente della Corte di appello.

L'assistenza allo studio è obbligatoria nella propria sede e in quella eventualmente aggregata; questo chiarimento forma oggetto di un emendamento che si propone al comma secondo dell'articolo 159.

Gli articoli 60 e 61 prevedono l'assistenza nelle frazioni di Comune ed i limiti di esercizio in altre sedi del distretto.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Devo osservare che il Ministro, come al solito, non ha altro potere che quello di registrare la volontà altrui.

È inutile, a mio avviso, stabilire all'articolo 56 del disegno di legge che la Commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio viene nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in quanto la composizione della Commissione stessa è già tutta predeterminata: si tratta, in sostanza, di un decreto puramente formale.

Il Ministro, pertanto, non farebbe altro che registrare, come ho già detto, la volontà altrui, ma se venisse compiuta una ingiustizia relativamente ad un trasferimento ne dovrebbe rispondere al Parlamento e sarebbe responsabile in un atto senza avere i poteri necessari.

R O M A N O, *relatore*. Da parte del Ministro può sempre essere esercitato un controllo nei confronti della Commissione.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Il controllo che può esercitare il Ministro è un controllo di pura legittimità sul rispetto delle norme formali.

C E M M I. La composizione della Commissione, però, dipende dal Ministro.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Non dipende affatto dal Ministro es-

sendo i membri già predeterminati dal disegno di legge.

C E M M I . Se il Ministro dovesse riscontrare delle irregolarità nella formazione della graduatoria, potrebbe anche non firmare il decreto di approvazione della graduatoria stessa.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Ministro non ha alcun potere; quando si parla, infatti, di approvazione sorge il dubbio che il controllo da esercitare sia di mera legittimità. Ora, è da escludere, praticamente, che una Commissione non applichi più che perfettamente le norme del regolamento!

Invito, pertanto, gli onorevoli colleghi a riflettere sulle conseguenze di tale procedimento: non chiedo poteri, desidero solo far presente alla Commissione di giustizia che una volta fissato questo principio il Ministro non potrà in seguito rispondere dinanzi al Parlamento.

Con l'attuale dizione il Ministro non può far niente di fronte ad eventuali ingiustizie poichè non si può sovrapporre alla valutazione di merito.

C E M M I . La valutazione, comunque, è sempre piuttosto rigida.

In ogni modo, come professionista, posso dire che preferirei senz'altro che il Ministro avesse la possibilità di esprimere il proprio pensiero, in modo di avere un maggiore equilibrio.

R O M A N O , *relatore*. Terro senz'altro conto del problema prospettato dall'onorevole Ministro e della necessità di ampliare maggiormente la possibilità di controllo da parte del Ministro per quanto riguarda la graduatoria.

La disciplina dello svolgimento dell'attività notarile è caratterizzata dalla istituzione degli uffici sussidiari (articolo 63 e seguenti) che serve ad equilibrare la esigenza di rigore dal principio della unità dello studio notarile e quello del riconoscimento dei cosiddetti recapiti esistenti di fatto.

Col trasformarsi del recapito in un secondo studio nacque il problema del riconoscimento dei recapiti.

Fu suggerita una soluzione drastica, pur vedendo l'obbligo di un solo studio, senza eccezioni di sorta. Si osservò in contrario che, riconosciuta la estensione della competenza del notaio a tutto il territorio del distretto, non si può disconoscere l'opportunità della organizzazione accanto allo studio, che resta unico, di centri minori di svolgimento della attività notarile.

Lo studio rimane il centro stabile dell'attività notarile, luogo in cui si effettua il ricevimento di atti nonchè la conservazione degli atti, registri e repertori mentre negli altri luoghi eventuali possono solo riceverci atti, ma non possono tenersi i repertori.

Perchè il consiglio distrettuale possa consentire la apertura di un ufficio sussidiario occorre che nel Comune in cui detto ufficio viene poi aperto vi siano almeno sei posti di notaio e che gli uffici sussidiari non superino in numero il terzo dei posti assegnati alla sede. A queste condizioni deve aggiungersi la valutazione discrezionale dei consigli distrettuali, che bene conoscono le situazioni locali (articolo 63).

I provvedimenti del Consiglio distrettuale sono impugnabili, entro un mese dalla data di comunicazione, avanti al Consiglio interdistrettuale, che decide definitivamente (articolo 66).

Sempre sotto il titolo terzo sono previsti i sostituti ed i delegati del notaio. I delegati vengono nominati a condizione che non si sia proceduto alla nomina di sostituti. Questi assumono integralmente le funzioni di notaio, mentre i delegati possono essere nominati anche per assicurare l'esercizio di alcune funzioni soltanto (articolo 67).

Per tutelare il prestigio e le garanzie della funzione non possono essere nominati sostituti coloro i quali non abbiano conseguita l'idoneità o l'abilitazione negli esami previsti dalle disposizioni anteriori alla legge 14 novembre 1926, n. 1953.

Nell'ultimo capo del titolo III sono esposte le cause di cessazione dell'esercizio, collegate a malattia, limiti di età, esercizio di attività incompatibili con la funzione di no-

taio, violazioni di doveri disciplinari connessi o non connessi con fatti di natura penale.

Particolare considerazione merita l'articolo 76 circa la interdizione del notaio per infermità, che è limitata a 2 anni. La norma appare quanto mai rigorosa in considerazione soprattutto che un tale limite non si riscontra per la sospensione cautelare del notaio dall'esercizio delle sue funzioni (articolo 77). Si propone pertanto di elevare da due a tre anni tale limite.

Passando a considerare il titolo quarto, osservo che l'articolo 82 del disegno di legge riproduce il contenuto dell'articolo 47 della vigente legge in riguardo al ricevimento dell'atto che, così come è inteso in detti articoli, non esaurisce tutta la complessa e multiforme attività funzionale e professionale del notaio in riguardo agli atti. L'essenza del compito del notaio, specie nella moderna vita negoziale, impone, spesso se non di regola, che tale attività sia distanziata nel tempo. Pertanto il ricevimento dell'atto, in senso stretto, così come è inteso nell'articolo 82, sta a rappresentare la fase finale della attività notarile: la lettura dell'atto e la sua sottoscrizione. La portata dell'articolo 82 implica pertanto un significato di ricevimento dell'atto diverso dal ricevere atti di cui all'articolo 1 che abbraccia, invece, tutta intera la prestazione notarile in riguardo agli atti.

Tanto sul piano tecnico che su quello di politica legislativa, non è possibile, condividere la ingiustificata larghezza del disegno di legge là dove (articolo 83 1° comma) affida la lettura dell'atto anche ad una persona di fiducia del notaio quando questi, presente alla lettura stessa, abbia preso comunque diretta ed integrale conoscenza dell'atto.

Infatti l'interessato non è in grado di dimostrare che il notaio non abbia preso diretta ed integrale conoscenza dell'atto; sul piano della opportunità è da osservare che, col seguire un sistema del genere si riduce l'autorità e quindi il prestigio del notaio.

Inoltre potrebbero verificarsi delicate e particolari situazioni per cui collaboratori

del notaio, specie se a lui legati da particolari vincoli, potrebbero sovrapporsi alla persona del notaio si da determinare intollerabili confusioni.

La funzione di accertamento della identità personale affidata al notaio ha trovato nella relazione del Ministro Guardasigilli un inquadramento aderente alle imprescindibili esigenze tecniche delle prestazioni notarili.

Talune interpretazioni giurisprudenziali della vigente legge hanno giustamente richiamato l'attenzione dei compilatori del disegno di legge, onde assicurare che i notai possono con serenità svolgere il difficoltoso compito di accertare la identità personale delle parti. Si tratta di una funzione pubblica al pari di quella di interpretare la volontà e di redigere gli atti. Essa, nella sua applicazione, è rimessa al notaio, che necessariamente deve essere lasciato libero di scegliere i mezzi ed il tempo reputati più idonei. Ogni limitazione è impossibile a determinarsi. Solo quando il notaio non ritenga di assumere la responsabilità personale di tale funzione di accertamento, può valersi di due fidejacenti. Così l'accertamento della identità personale delle parti è affidata alla oculata diligenza ed al senso di responsabilità del notaio.

Negli articoli successivi si prevedono l'intervento dei testimoni e gli elementi che l'atto notarile deve contenere. I testimoni debbono intervenire oltre che nei casi previsti da altre leggi, quando alcuna delle parti non sappia o non possa sottoscrivere (articolo 85).

Contrariamente a quanto disposto dalla legge notarile in vigore non è stato mantenuto l'obbligo della presenza dei testimoni nelle donazioni e nei contratti di matrimoni, in considerazione che questo obbligo non trova la sua giustificazione in ragioni di ordine sostanziale.

I requisiti richiesti per l'atto pubblico (articolo 86) costituiscono un felice temperamento tra le esigenze di solennità e quella della funzionalità redazionale.

L'articolo 89 tratta delle autenticazioni di sottoscrizioni apposte a scritture private e delle certificazioni di verità della firma.

La legge notarile per entrambi i casi richiede che il notaio si accerti della identità della persona che appone la firma e che la firma stessa sia apposta in sua presenza.

Gli articoli successivi riguardano la scrittura dell'atto, le variazioni, le annotazioni, le traduzioni necessarie nelle varie ipotesi di parti straniere, che non sanno la lingua italiana nonchè le modalità da seguire quando le parti siano mute, sorde o sordomute.

Presentandosi in questi casi la necessità di un interprete, questi è nominato dal notaio ed innanzi al notaio presta giuramento (articolo 97).

P R E S I D E N T E . Questo punto è molto importante e, in sede di discussione degli articoli, dovremo attentamente esaminarlo.

Richiamo l'attenzione degli onorevoli senatori su quanto avviene per il trasferimento di proprietà dei mezzi automobilistici perchè è un fatto noto che molti notai stipulano l'atto di cessione di una automobile lasciando in bianco il nome della persona che acquista e la data dell'acquisto.

Quando il commerciante trova l'effettivo compratore, allora soltanto si scrive sull'atto il nome di costui e la data della vendita; si tratta di una frode, e bisognerebbe fissare nel provvedimento una norma per evitare che ciò continui a verificarsi.

R O M A N O , relatore. I casi di nullità dell'atto notarile previsti dall'articolo 99 sono fondati sulla incompetenza organica o territoriale del notaio quando questi non risulti iscritto all'albo, ovvero sia cessato dall'esercizio o abbia ricevuto lo atto fuori del distretto; sulla mancanza della data o della indicazione del comune, casi questi di nullità sanabili quando questi dati possono desumersi in modo non equivoco dall'atto; sull'intervento di persone escluse per legge; sulla mancanza delle sottoscrizioni; sul mancato intervento dell'interprete quando questo sia necessario. Non è stata compresa tra le cause di nullità l'omessa lettura degli atti e degli allegati. Sotto il capo terzo del titolo quarto sono comprese le norme riguardanti la custodia degli atti, re-

pertori e registri, che si attua nello studio del notaio, da cui gli atti originali non possono asportarsi, salvo che nei casi consentiti dalla legge. Seguono altre norme sul deposito, sulla ispezione e lettura degli atti, sul rilascio di copie, estratti e certificati, sulla riproduzione di impronte e disegni, sulla trasmissione per telegrafo e telefono, sui repertori e registri. Va rilevata l'importanza degli archivi notarili, cui vanno trasmessi, non oltre il giorno 26 di ogni mese, gli estratti autentici, in esenzione di bollo, dei repertori relativi alle annotazioni degli atti del mese precedente.

Gli archivi notarili hanno altresì il compito di ricevere le consegne di tutti gli atti repertori indici e sigilli dei notai cessati dall'esercizio o trasferiti in altro distretto.

La funzione degli archivi si estende anche alle ispezioni ed ai procedimenti disciplinari, di cui si parlerà in seguito.

Il capo quarto, che tratta degli onorari, dei diritti accessori e delle spese, con l'articolo 114 autorizza il notaio a rifiutare il proprio ministero se le parti non depositano presso di lui l'importo delle sue competenze, norma che trova deroga per i testamenti e quando le parti sono ammesse al gratuito patrocinio (art. 114). Se l'atto comprende più convenzioni per ognuna di queste è dovuto distintamente l'onorario, se non è diversamente previsto dalla tariffa (art. 115).

Se per causa imputabile al notaio, l'atto non sia valido o la copia non faccia fede, gli onorari, i diritti e le spese non sono dovuti (articolo 116).

Con la legge notarile vigente i notai di uno stesso distretto sono autorizzati ad associarsi per dividersi i proventi; tale norma non è riprodotta nel disegno di legge.

Particolare rilievo presenta il titolo V del disegno di legge concernente le ispezioni e le sanzioni disciplinari per l'importanza dell'argomento e per le radicali innovazioni apporiate al sistema attualmente in vigore.

L'alta vigilanza sui notai e sugli organi dell'ordine è attribuita dall'articolo 119 al Ministro di grazia e giustizia, che può disporre le ispezioni che ritiene opportune.

Questa vigilanza viene esercitata, nei limiti delle rispettive circoscrizioni territoriali dai Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di appello e dai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali.

Sono previste ispezioni ordinarie e ispezioni straordinarie.

L'ispezione ordinaria (art. 120) è imposta per l'accertamento della osservanza da parte del notaio delle norme formali dettate per la redazione degli atti.

Attualmente le ispezioni sono affidate congiuntamente al Presidente del Consiglio notarile ed al Conservatore dell'archivio. Il disegno di legge riconosce la funzione ispettiva soltanto al Capo dell'Archivio. Si consente l'intervento di un notaio, ma senza alcuna qualificazione e al di fuori della persona del Presidente e dei componenti del Consiglio notarile.

Al notaio messo accanto al Conservatore dell'Archivio è solo consentito di fare inserire le sue osservazioni sul verbale di ispezione.

La funzione ispettiva degli atti si può considerare parte integrante della funzione disciplinare; la partecipazione non qualificata a tale importante funzione, mentre pregiudicherebbe l'efficacia dell'intervento ai fini disciplinari, non sarebbe adeguata al prestigio del notaio.

Invece la partecipazione di un rappresentante della categoria con poteri concorrenti assicura un più penetrante esame degli aspetti più significativi del comportamento di un notaio. Si ritiene quindi opportuno l'intervento del Presidente del Consiglio notarile che vale ad assicurare l'esercizio del potere disciplinare affidato agli organi della categoria nonchè l'equilibrio tra funzione pubblica e libera professione.

Egli inoltre col prestigio che deriva dalla scelta elettiva all'alta carica, concorre ad inquadrare l'esplicazione della funzione ispettiva nell'ambiente in cui si svolge l'attività del notaio ispezionato. Sotto il capo secondo sono previste le sanzioni disciplinari applicabili ai notai, le quali possono avere contenuto patrimoniale, come l'ammenda e non patrimoniale come l'avvertimento, la censura, la sospensione, la destituzione.

L'articolo 125 prevede l'ammenda disciplinare da lire 500 a 5.000 per il notaio che contravviene a norme concernenti la redazione e la conservazione degli atti, la tenuta dei repertori e l'adempimento di altri obblighi qualora non sia prevista altra sanzione. Lo stesso articolo 125 prevede l'ammenda disciplinare da lire 2.000 a lire 20.000 per il notaio che incorre in infrazione dalla quale deriva la nullità dell'atto, che rimane sprovvisto di repertori per un periodo non superiore a 10 giorni, che omette l'annotazione di un atto nel repertorio, che ritarda la presentazione degli atti e di repertori per la ispezione ordinaria e per altre infrazioni.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Le infrazioni disciplinari dei notai hanno un loro peso ai fini del concorso per il trasferimento in una sede più ambita, e mi pare che nel provvedimento bisognerebbe introdurre una norma apposita per regolare questo principio in modo da collegare le norme in materia disciplinare con quelle stabilite per i trasferimenti.

R O M A N O, *relatore*. Si potrebbe fissare, per i concorsi per il cambio di residenza, un punteggio da diminuirsi a seconda delle infrazioni commesse dai notai.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Se effettivamente si stabilisse questa norma, i notai ci penserebbero di più prima di commettere infrazioni.

Del resto, non è giusto che un notaio con 20 anni di anzianità di servizio e qualche pecca disciplinare pretenda di sopravanzare un collega con 19 anni di servizio, ad esempio, il quale non abbia commesso nessuna infrazione.

Pertanto, nel provvedimento bisognerà stabilire che chi ha una carriera immacolata non dev'essere sopravanzato da chi ha un anno in più di anzianità di servizio ma ha avuto qualche nota di biasimo.

R O M A N O, *relatore*. L'articolo 126 prevede l'avvertimento, che è un semplice richiamo per lievi trasgressioni, e la censura che consiste in una dichiarazione

di biasimo, scritta e motivata applicabile a fatti più gravi, per i quali non è prevista la sospensione, nè la destituzione. La sospensione, che va da 15 a 90 giorni è applicabile al notaio che riceve atti prima della sua iscrizione nell'albo dei notai del distretto, che rifiuta di prestare il suo ministero, senza giustificato motivo, che non tiene i prescritti repertori e ne rimane privo per oltre 10 giorni, che si oppone alle ispezioni o ritarda di oltre 2 mesi la presentazione degli atti, repertori e registri per l'ispezione ordinaria, che nello stesso triennio ricade in infrazioni, per le quali già due volte è stata applicata la censura, che non ottempera all'obbligo di residenza o di assistenza allo studio. L'articolo 128 prevede la destituzione disciplinare, l'articolo 129 la destituzione di diritto.

La prima è applicabile al notaio che continua nell'esercizio durante la sospensione, che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose o di altre pubbliche calamità, che dolosamente non conserva atti, dei quali è prescritta la custodia, o repertori, che nello stesso triennio ricade in infrazioni per le quali sia stata applicata due volte la sospensione.

La destituzione di diritto è applicabile al notaio che ha riportato condanna alla reclusione superiore a due anni ovvero condanna da cui consegue l'interdizione dai pubblici uffici o dalla professione per un periodo superiore a due anni.

È altresì destituito di diritto il notaio che ha riportato condanna per uno dei delitti nei capi II e III del titolo VII del Codice penale e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. « La destituzione di diritto è applicabile al notaio che ha riportato condanna alla reclusione superiore a due anni ». Dalla relazione appare che ci si voglia riferire unicamente alla entità della pena e non al titolo del reato.

R O M A N O, *relatore*. È la disposizione del disegno di legge che stabilisce in questo

modo; infatti all'articolo 129, lettera *b*), è detto: « È destituito di diritto il notaio che ha riportato condanna per uno dei delitti previsti nei capi II e III del titolo VII del Codice penale e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni ».

Altra sanzione è comminata dall'articolo 130 per la condotta riprovevole del notaio, il quale è tenuto a non compromettere la sua dignità e reputazione ovvero il decoro o il prestigio della professione, il che può verificarsi facendo ricorso all'opera di procacciatore di affari oppure operando abitualmente la riduzione degli onorari, il che costituisce illecita concorrenza.

L'articolo 131 prevede l'ipotesi di circostanze attenuanti riconosciute nella sentenza penale di condanna. In tal caso, accogliendo un principio consolidatosi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, la destituzione può essere sostituita da una sanzione meno grave.

L'articolo 132 infine fissa il tempo per la prescrizione dell'azione e della sanzione.

L'azione disciplinare si prescrive in tre anni dalla data dell'infrazione, ma si applica il termine di prescrizione stabilito dal Codice penale quando il fatto sia punibile penalmente.

La sanzione disciplinare si prescrive nel termine di quattro anni che decorrono dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento col quale è stata inflitta.

La sanzione della destituzione è imprescrittibile.

Importante e profonda modifica è prevista dal Capo II, riguardante i provvedimenti disciplinari ed il sistema delle competenze.

L'attuale sistema delle competenze disciplinari per i notai si differenzia sia da quello in vigore per i liberi ordinamenti professionali, sia da quello che si applica per i pubblici impiegati.

Per alcune categorie di liberi professionisti le sanzioni disciplinari sono applicate dagli organi del relativo ordine disciplinari, salva la tutela dei diritti avanti al Giudice ordinario.

Vi sono però alcuni ordini professionali, come quelli degli avvocati e dei medici, che esercitano in modo autonomo la funzione disciplinare. Questi prevedono organi amministrativi locali e organi unici a carattere nazionale, come il Consiglio nazionale forense e la Commissione centrale sanitaria.

Agli organi di carattere nazionale si ricorre contro le decisioni degli organi locali.

Contro le decisioni degli organi nazionali è ammesso il ricorso in Cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

Per gli impiegati e dipendenti pubblici le sanzioni disciplinari vengono in qualche caso applicate direttamente dal Capo dell'Ufficio, ma se è necessario, o ha luogo il procedimento disciplinare, la sanzione è applicata dal Ministro, su proposta della Commissione disciplinare, derogabile solo in senso più favorevole agli impiegati.

La tutela giurisdizionale si svolge davanti agli organi delle giurisdizioni amministrative.

Per i notai i criteri vigenti in materia disciplinare sono i seguenti: Le sanzioni disciplinari ritenute di minore entità, cioè l'avvertimento e la censura sono applicate dal Consiglio notarile, da cui dipende il notaio, con la possibilità di reclamo al Tribunale da parte del notaio o del Procuratore della Repubblica.

Le sanzioni maggiori dell'ammenda, della sospensione e della destituzione, sono applicate direttamente dal Tribunale civile, nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio notarile da cui dipende il notaio.

In questo caso il Tribunale decide con sentenza appellabile in Corte d'appello, la cui decisione è suscettibile di ricorso in Cassazione per motivi di diritto.

Invece per le sanzioni minori si ha la fase amministrativa avanti al Consiglio notarile e quella giurisdizionale in sede di reclamo avanti al Tribunale.

Col disegno di legge gli scopi che si vogliono raggiungere sono i seguenti:

1) rafforzare l'autonomia dell'ordine ed adeguare il sistema disciplinare dei notai a quello dei liberi ordinamenti professionali;

2) rendere più immediata ed efficace la funzione disciplinare, attraverso il giudizio diretto di organi interessati alla tutela del prestigio del proprio ordine;

3) mantenere inalterati nella sostanza i controlli dello Stato e le garanzie giurisdizionali.

P R E S I D E N T E . Ricorderete certamente la legge sulla professione degli avvocati e procuratori, e ricorderete anche come questa costituì uno degli argomenti più dibattuti nei vari congressi che ebbero luogo in quell'epoca. In quell'occasione fu rilevato che gli avvocati e procuratori sono dei liberi professionisti, anche se il loro lavoro comporta una certa collaborazione con la giustizia.

Per quanto riguarda i notai, dobbiamo rilevare che pur avendo carattere professionale, la loro è una funzione di carattere pubblico e non so se sia opportuno lasciare loro l'autonomia, pur mantenendo inalterati i controlli dello Stato. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione su questo punto, anche perchè molte volte accade che i consigli notarili o per motivi di amicizia o per altre considerazioni, sono molto indulgenti nel valutare le responsabilità eventuali.

C E M M I . Per ovviare agli inconvenienti cui ha accennato il Presidente, faccio presente che è stato creato l'interdistretto.

R O M A N O , relatore. Il disegno di legge prevede, presso ogni consiglio notarile distrettuale, la costituzione di una Commissione di disciplina, costituita dal Presidente e da almeno due membri effettivi e da un supplente, eletti dal Consiglio stesso tra i suoi componenti (articolo 134). Con lo stesso criterio è prevista una Commissione di disciplina presso il Consiglio notarile interdistrettuale costituita da quattro membri effettivi e due supplenti.

La competenza è regolata all'articolo 133 attribuendo al Consiglio distrettuale la cognizione dei fatti, che danno luogo ad ammenda disciplinare ed al Consiglio interdistrettuale la cognizione dei fatti che dan-

no luogo all'avvertimento, alla censura, alla sospensione ed alla distribuzione. Tenuto conto della entità delle sanzioni, come si evince dagli articoli 125 e seguenti, è da preferirsi il sistema tuttora vigente, attribuendo al Consiglio distrettuale la competenza dei fatti che danno luogo all'avvertimento ed alla censura, ed al Consiglio interdistrettuale la cognizione dei fatti che danno luogo all'ammenda, alla sospensione ed alla destituzione.

Il procedimento disciplinare, per l'articolo 136, può essere promosso dal Presidente del Consiglio notarile, dal Presidente del Consiglio interdistrettuale; la richiesta può essere fatta anche dal Conservatore dell'Archivio per la trasgressione che importano l'ammenda disciplinare e dal Procuratore generale presso la Corte di appello per tutti gli altri casi.

Dovendo tenersi separata la funzione ispettiva da quella di promuovere il procedimento disciplinare si impone la esclusione del Conservatore dell'archivio dagli organi ai quali si attribuisce la facoltà di richiedere il procedimento disciplinare. Questo può essere iniziato dietro richiesta del Presidente del Consiglio dell'ordine competente, dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello e per l'applicazione dell'avvertimento e della censura dal Procuratore della Repubblica.

Iniziatosi il procedimento debbono essere fatte le necessarie comunicazioni al notaio interessato ed al Procuratore Generale presso la Corte d'appello.

Il notaio può comparire all'udienza fissata personalmente, o a mezzo di un procuratore speciale; può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore legale e presentare memorie a sua difesa.

Il Procuratore Generale può intervenire avanti al Consiglio interdistrettuale e presentare le proprie richieste.

Uguale facoltà ha il Procuratore della Repubblica presso il Consiglio distrettuale. In tali sensi si propone di emendare il comma secondo dell'articolo 140. Per una valida delibera dei consigli basta la presenza della maggioranza dei componenti e la maggioranza dei voti dei presenti. La parità dei voti

comporta, secondo i principi generalmente vigenti in materia, che si adotti la soluzione più favorevole all'incolpato.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. In questo modo vengono ad assumere uno statuto più favorevole dei magistrati, tanto è vero che all'articolo 107 della Costituzione è detto: « Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare ».

R O M A N O, *relatore*. Escludiamo, però, il Conservatore dell'archivio dagli organi ai quali è attribuita la facoltà di richiedere il procedimento disciplinare!

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Voi riconoscete al Ministro un potere ispettivo, ma a che vale se poi non può promuovere l'azione disciplinare?

Il Ministro non può dare ordini al Procuratore Generale.

C E M M I. La novità consiste nell'attribuire la facoltà ispettiva al Conservatore dell'archivio notarile, creando così una nuova figura di Pubblico Ministero.

R O M A N O, *relatore*. Concedendo questo potere al Ministro si viene a diminuire il suo prestigio!

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Per i magistrati, ripeto, l'articolo 107 della Costituzione riconosce al Ministro della giustizia la facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

R O M A N O, *relatore*. Esamineremo tale questione.

Tenuto conto che dei consigli interdistrettuali vi fanno parte i presidenti dei Consigli distrettuali si propone di fare obbligo di astensione dalla decisione al Presidente del Consiglio notarile che ha preceduto all'ispezione nei confronti del notaio — contro il quale si procede — e ciò con un comma aggiuntivo all'articolo 139. Una volta che i Consigli o la Commissione di disciplina abbiano emesso la loro decisione, questa va

comunicata al notaio e agli organi inquirenti, che hanno trenta giorni di tempo dalla comunicazione per ricorrere in tribunale o in Corte d'appello (articolo 146).

Il Tribunale o la Corte d'appello decidono con procedimento in Camera di Consiglio e la loro decisione può essere impugnata entro novanta giorni dalla comunicazione con ricorso in Cassazione per incompetenza, violazione o falsa applicazione della legge (articolo 147).

Sotto il titolo sesto trova regolamento la Cassa del notariato, la quale ha sede in Roma, è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

Molteplici ed importanti sono i compiti della Cassa, consistenti nella corresponsione degli assegni di integrazione a favore dei notai in esercizio, nella corresponsione del trattamento di quiescenza a favore dei notai cessati dall'esercizio e delle loro famiglie, nella concessione di assegni assistenziali a favore di notai cessati o loro familiari, che abbiano necessità di soccorso ed anche, per gravi motivi, a favore di notai in esercizio, nella concessione di assegni scolastici o borse di studio a favore di figli di notai, nella concessione di contributi per spese di malattia.

La Cassa provvede altresì alla spesa per il funzionamento del Consiglio nazionale.

I criteri di concessione di assegni, la cui corresponsione è a carico della Cassa, vengono determinati dalla Commissione amministratrice; la delibera è soggetta all'approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia.

Le entrate della Cassa sono costituite dagli onorari e dai diritti di repertorio che la Cassa percepisce in base alla tariffa notarile, nonchè dai lasciti ed altre liberalità accutate dietro autorizzazione.

La Cassa è amministrata da una Commissione composta dal Direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale la presiede, e di otto membri nominati dal Consiglio nazionale del notariato fra i suoi componenti (articolo 151),

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. La Commissione amministratrice per esercitare tale compito percepisce un qualche emolumento?

C E M M I . No, tale prestazione è gratuita, vengono solo rimborsati delle spese di viaggio.

Per quanto riguarda poi la partecipazione dei notai in pensione, faccio presente che nella maggior parte dei casi si tratta di pensioni indirette.

R O M A N O , *relatore*. Sono persone che hanno lavorato molti anni e credo, quindi, che abbiano diritto almeno al voto consultivo.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Possono fare tutte le operazioni?

C E M M I . No, c'è una certa rigidità.

R O M A N O , *relatore*. I criteri di concessione di assegni, la cui corresponsione è a carico della Cassa, vengono determinati dalla Commissione amministratrice; la delibera è soggetta all'approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Ministro di grazia e giustizia approva la delibera esclusivamente per quanto riguarda i criteri delle pensioni, ma per quanto concerne l'impiego, ossia l'amministrazione delle somme?

R O M A N O , *relatore*. La Cassa è amministrata da una Commissione, composta dal Direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministro di grazia e giustizia, il quale la presiede, e di otto membri nominati dal Consiglio nazionale del notariato tra i suoi componenti.

Per la validità delle adunanze della commissione è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità la proposta si considera respinta.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Ma questo non risolve il quesito che ho posto!

La Cassa, per esempio, se dispone di una somma di 500 milioni, può fare tutti gli investimenti che vuole?

R O M A N O , *relatore*. L'articolo 151 del disegno di legge, al punto 3, stabilisce che alla Commissione amministratrice spetta deliberare: l'acquisto, l'alienazione, la permuta, la locazione di beni immobili, l'eventuale trasformazione dei beni predetti, nonché l'accettazione di lasciti, donazioni e ogni altra liberalità.

C E M M I . L'articolo 151 stabilisce anche che « le deliberazioni di cui ai nn. 3) e 4) ad eccezione di quelle concernenti le locazioni di beni immobili inferiori a nove anni, sono soggette all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia. A tali fini le predette delibere debbono essere inviate al Ministero di grazia e giustizia entro quindici giorni dalla loro adozione ».

Abbiamo sempre sostenuto che la vigilanza del Ministro di grazia e giustizia deve essere più diretta, in modo che il capitale sia amministrato nel migliore dei modi. La cassa è stata considerata sempre come mutualità e non come fondo di investimenti.

R O M A N O , *relatore*. Ma i notai ne sono soddisfatti?

C E M M I . Certamente.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Attualmente il controllo è rigoroso e il sistema è ottimo, tanto è vero che la cassa dei notai è considerata tra le migliori.

Con il presente disegno di legge si stabilisce che le deliberazioni dopo essere state già approvate dalla Cassa, e quindi già perfette, vengono sottoposte al Ministro di grazia e giustizia. Non ritengo sia opportuno apportare simile innovazione, visto che l'attuale si-

stema è più che soddisfacente. Prego, pertanto, il relatore di voler fare degli accertamenti in merito.

R O M A N O , *relatore*. Dai notai in pensione si chiede che sia consentita la loro partecipazione alla Commissione amministratrice.

In contrario si osserva che la richiesta non è giustificata in quanto i contributi alla Cassa provengono dai notai in esercizio e che le funzioni della Cassa non si esauriscono nella corresponsione della pensione.

Dai notai in pensione si rileva che le pensioni della Cassa raggiungono i nove decimi delle spese dell'Ente costituendone la finalità di gran lunga preponderante, la quale rappresenta un rimborso dei contributi da essi versati durante l'esercizio delle loro funzioni. Questa considerazione giustifica in qualche modo la richiesta dei pensionati notai di potere esprimere la loro opinione, in sede competente, sul funzionamento della Cassa.

Onorevoli senatori, con i rilievi e le considerazioni che voi farete sul disegno di legge, in aggiunta alle proposte dell'onorevole Ministro ed alle modeste osservazioni del vostro relatore, i notai avranno il nuovo ordinamento rispondente alle esigenze della delicata ed importante funzione.

A Z A R A . Desidero rallegrarmi con il senatore Romano per la sua esauriente e vasta relazione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Romano per la diligenza con la quale ha svolto la sua relazione, facilitando di molto il lavoro dei Commissari, della Presidenza e dell'onorevole Ministro.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo all'elogio del Presidente, poichè si tratta di una relazione dotta e approfondita che riguarda una materia vasta e complessa.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

69ª SEDUTA (5 luglio 1962)

C E M M I . Dopo aver ringraziato in via privata il senatore Romano per il suo lavoro, consentitemi di farlo anche in via ufficiale.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*
Ritengo sia opportuno rinviare alla prossima seduta la discussione nel merito del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.
(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari